

ISTITUTI DEFLATTIVI

Ravvedimento operoso: un efficace rimedio all'omesso versamentodi **Giovanna Greco**

Il **ravvedimento operoso** permette ai contribuenti di sanare – tra l'altro – il tardivo o insufficiente pagamento dell'imposta versando una mini sanzione. È uno **strumento efficace che consente di rimediare** ad eventuali dimenticanze o errori di calcolo commessi dal contribuente in sede di pagamento dei tributi dovuti. Il ravvedimento si **perfeziona** con il pagamento del tributo omesso, della sanzione ridotta e degli interessi di mora che variano in base al numero dei giorni di ritardo rispetto alla data di scadenza originaria. È importante sottolineare che la **sanzione è “riducibile”** sempreché la **“violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto ufficiale conoscenza”**.

Al netto di questa limitazione, con il “nuovo” ravvedimento, il contribuente può rettificare la violazione commessa fino al termine del periodo di accertamento. Infatti, **l'articolo 13 del D.Lgs. 472/1997 non pone limiti temporali**. Ad esempio, il rimedio, posto in essere una volta che siano decorsi 2 anni dalla data di scadenza originaria di un versamento, sconta una sanzione ridotta pari al 5% (riduzione a 1/6), in luogo della misura ordinaria del 30% prevista in caso di accertamento fiscale da parte dell'Amministrazione.

Il ravvedimento con riduzione a 1/7 (lett. b-bis del comma 1 dell'articolo 13 D.Lgs. 472/1997), a 1/6 (lett. b-ter del comma 1 dell'articolo 13 D.Lgs. 472/1997) e a 1/5 (lett. b-quater del comma 1 dell'articolo 13 D.Lgs. 472/1997), però, può essere utilizzato solo per i tributi **amministrati** dall'Agenzia delle Entrate. Quindi, per errori, ritardi o omissioni concernenti l'IRPEF, l'IVA, l'IRAP, l'imposta di registro, ipotecaria, catastale, l'imposta di bollo e di successione. Mentre non si applica a tributi comunali come IMU, TASI e TARI oppure bollo auto.

Pertanto, occorre considerare che a partire dal **1° gennaio 2016 decorre l'applicazione del nuovo sistema sanzionatorio più favorevole rispetto all'impianto precedente**. In particolare, ad esempio, le **nuove sanzioni “già ravvedute”** stabilite dall'articolo 13 del D.Lgs. 471/1997 in caso di omesso/insufficiente versamento sono pari a:

- lo 0,1% per ogni giorno di ritardo se questo non supera i 15 giorni;
- l'1,5% se il pagamento avviene tra il 16° ed il 30° giorno successivo al termine di riferimento;
- l'1,67% se il pagamento avviene tra il 31° ed il 90° giorno successivo al termine di riferimento;

- il 3,75% se il pagamento avviene oltre il 90° giorno successivo al termine di riferimento ma entro un anno dall'omissione o dall'errore.

Si ricorda che in origine il D.Lgs. 158/2015 disponeva la decorrenza delle nuove sanzioni solo dal 1° gennaio 2017. Tuttavia, la **legge di Stabilità 2016**, considerando le problematiche che potevano derivare dall'applicazione del principio del ***favor rei***, ne ha opportunamente **anticipato la decorrenza** al 1° gennaio 2016.